



COMUNE DI NOCETO
PROVINCIA DI PARMA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA
E PER
IL SERVIZIO DEL CIMITERO**

(ATTO C.C. N.93 del 18/09/1993 e successive modificazioni)

NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DENUNCIA DEI DECESSI E DELLA CAUSA DI MORTE

ART.1

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro il termine di ventiquattro ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione al seppellimento del cadavere ed al relativo trasporto al cimitero per la inumazione o la tumulazione o il deposito temporaneo. La denuncia deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto la dichiarazione può essere fatta da persone che ne sono informate.

In caso di morte in Ospedale, Collegio, Istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato al primo comma, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art.140 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 luglio 1939 N.1238. La denuncia viene fatta, presentando all'Ufficio di Stato Civile il modulo prescritto a seconda che si tratti di maschio o femmina compilato a cura del medico curante con tutte le notizie riguardanti le generalità del defunto, il luogo dove avvenne il decesso, la causa della morte e le circostanze in cui essa avvenne e fornendo all'Ufficiale dello Stato Civile ogni altra notizia riguardante il sesso, l'età, lo stato civile e le condizioni del defunto. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età, non dichiarati nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.S.L. competente. La domanda di seppellimento va presentata dai parenti o chi per essi all'U.S.L. competente accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART.2

A prescindere dai casi di cui al precedente articolo, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, o accidentale, o delittuoso, o rinvenna in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, è tenuto ad informarne immediatamente l'Autorità Com. le. L'obbligo della denuncia si estende ai feti espulsi morti, ed ai prodotti abortivi, a qualunque epoca della gestazione.

ART.3

A termine dell'art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, N. 1265, gli esercenti la professione di medico chirurgo hanno l'obbligo in ogni caso di morte di persona da essi assistita di denunciare al Sindaco la malattia da essi ritenuta causa della morte. Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità Giudiziaria.

ART. 4

In tutti i casi la morte di una persona dovrà essere sempre constatata dal medico necroscopo , che rilascerà apposito certificato nel quale verrà indicato pure il periodo di osservazione. Sulla base di tale certificato e sempre che non si tratti di decesso dovuto a cause delittuose il Sindaco autorizzerà il trasporto e la sepoltura della salma.

ART. 5

Nei casi di morte dovuti a causa delittuosa, fermo l'obbligo dell'accertamento sanitario nei termini dell'articolo precedente, l'autorizzazione alle pratiche di trasporto, autopsia, inumazione del cadavere, saranno subordinate al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. Così pure nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano o anche soltanto di ossa umane, previo l'esame delle parti da parte del medico incaricato, il trasporto e la sepoltura

avverranno solamente in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria alla quale il Sindaco avrà comunicato i risultati degli accertamenti medici.

CAPO II

DELL'OSSERAZIONE DEI CADAVERI

ART. 6

Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, la imbalsamazione, o altri trattamenti conservativi, la congelazione o la conservazione in frigorifero, la tumulazione, l'inumazione o la cremazione, prima che siano trascorsi 24 (ventiquattro) ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e gli altri con note tanalogiche assolutamente sicure, accertate dal medico.

ART. 7

In caso di morte improvvisa, o quando vi possono essere dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, verrà autorizzata una più lunga durata di osservazione, che, di regola non oltrepasserà però, le 48 ore

ART. 8

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, od altre ragioni speciali lo richiedano, sulla proposta del coordinatore dell'U.S.L., il Sindaco potrà ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso a meno di 24 ore.

ART. 9

All'infuori dei casi speciali previsti dall'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285, i cadaveri, per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia o ai conviventi, i quali dovranno provvedere a che non siano lasciati in abbandono, usando tutte le precauzioni perché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

Nei confronti dei cadaveri deceduti per malattia infettiva - diffusiva dovranno essere adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dal Coordinatore dell'U.S.L. per evitare ogni contatto diretto o indiretto .

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART.10

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 6-7-8-9 del presente Regolamento e 8-9-10-11 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro e chiuso in cassa.

ART.11

Ogni cassa deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nella stessa cassa soltanto la madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART.12

Ogni cadavere prima di essere collocato nella cassa, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART.13

Le casse da depositarsi nelle sepolture comuni ad inumazioni devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o in cappelle gentilizie a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm. 0,660 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

ART. 14

Sulla cassa da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa in piombo con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Tra le due casse (Legno-Zinco), prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

ART.15

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta della cassa e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta della cassa, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione della cassa. Anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'art.66. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte

le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ART.16

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART.17

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART.18

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART.19

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel locolo al momento della tumulazione.,
Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possano configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 20

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART.21

Il trasporto come anzidetto, può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode del Cimitero.
Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato D.P.R. n.285/1990.

ART.22

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali e di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART.23

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che il Custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART.24

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria Locale salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art.29, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART.25

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART.26

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART.27

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART.28

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 22 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART.29

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno cc.500 di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

N.B.:per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito dell'USL territoriale di competenza e non, sarà l'USL stessa a mezzo di apposite circolari a regolamentare l'utilizzo o meno di trattamenti antiputrefattivi.

ART. 30

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART.31

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli art. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART.32

Il feretro proveniente da altro Comune o, dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art.82 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L.

ART.33

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio com.le, il convoglio funebre deve anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 34

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per gli altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

ART. 35

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

ART .36

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione , scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, minerologica, e proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART .37

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 38

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

ART. 39

Le fosse per le inumazioni di cadaveri di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza

media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART.40

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo e di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, s'inumerano nell'ambito dei Cimiteri del Comune di Noceto soltanto casse, metalliche contenenti casse di legno, secondo quanto stabilito dall'articolo Numero 30 del D. P. R. 10 settembre 1990 N. 285.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2 .

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza e fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere opposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 41

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 42

Per calare in una fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 38.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla propria cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

ART. 43

Sulle fosse è prevista la collocazione di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Com.le nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi com. li; Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed al nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV

TUMULAZIONI
(Sepolture private)

ART. 44

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

1. aree per tombe di famiglia o monumentali;
2. tombe o forni o loculi individuali;
3. nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

ART. 45

Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

ART. 46

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 47

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari

ART. 48

Le tombe di famiglia o cappelle gentilizie e monumentali possono essere concesse:

- 1) ad Enti, corporazioni o fondazioni;
 - 2) ad una o più persone, per esse esclusivamente e per i parenti aventi diritto .
- E' consentita per quanto riguarda il punto 2) la tumulazione, oltre che della salma del concessionario e di quella del di lui coniuge, anche di quella delle persone legate al concessionario da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e nei gradi di cui all'art. 74 e seguenti del C.C. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Alla morte del concessionario quando da parte dello stesso non vi è stata alcuna particolare destinazione , subentreranno nella concessione gli eredi legittimi del sottoscrittore della concessione stessa. Nel caso in cui non vi sia alcun erede, la concessione cesserà e la tomba di famiglia o cappella gentilizia rientrerà nella disponibilità del Comune.

Agli eredi che subentreranno nella concessione è dato disporre degli ingressi nella tomba di famiglia o cappella gentilizia dei familiari ed il mantenere in buono stato di conservazione la tomba di famiglia o cappella gentilizia stessa così come stabilito dall'art. 63 del D.P.R. 285/90.

Non è ammessa la trasmissione della concessione per atto *inter vivos*, pena la decadenza della concessione stessa.

ART. 49

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di

anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

(Sepolture in avelli comunali)

ART. 50

La concessione dei loculi nei blocchi di nuova edificazione, si eseguirà occupando successivamente gli spazi disponibili partendo da sinistra verso destra indifferentemente dall'alto e dal basso; Questa disposizione non si applica agli avelli ubicati in altre Cappelle del Cimitero del Capoluogo e dei Frazionali.

La concessione di avelli pre morte è prevista solo per coloro che abbiano compiuto i 75 anni. Potrà essere concesso l'avello a fianco del deceduto al coniuge superstite o al convivente (con convivenza dimostrata mediante stato di famiglia) che abbia compiuto i 75 anni.

I loculi possono contenere solo un feretro, fatti salvi i casi eccezionali individuati secondo i criteri riportati all'ultimo comma del presente articolo ed alle condizioni ivi indicate. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Il diritto alla sepoltura non può essere ceduto in alcun modo ne per qualsiasi titolo.

Il diritto alla concessione decorre dalla data di acquisto del loculo ed è di durata quarantennale, non rinnovabile, precisando che se il loculo viene acquistato prima del decesso, al momento della morte del beneficiario della concessione, i familiari potranno versare al Comune un importo pari al numero degli anni e mesi di mancata occupazione dell'avello calcolato sulla base della concessione quarantennale e del costo dell'avello alla data dell'evento. Così facendo la salma occuperà il loculo per 40 anni.

E' previsto anche per i loculi in precedenza concessi per anni 30, il rinnovo della concessione originaria nei seguenti modi:

- 1) Se la concessione originaria è scaduta, è consentito il rinnovo della stessa sino al raggiungimento dei 40 anni di tumulazione della salma in esso contenuta, calcolando gli anni ed i mesi necessari sulla base della concessione quarantennale e del costo dell'avello alla data della scadenza.
- 2) Se la concessione originaria non è scaduta al momento della tumulazione della salma del beneficiario della concessione, è consentito il rinnovo anticipato della concessione stessa, sino al raggiungimento dei 40 anni di sepoltura della salma. Verranno conteggiati gli anni e mesi di rinnovo necessari, dalla data di scadenza della concessione originaria sino alla data di scadenza dei 40 di sepoltura, calcolati sulla base della concessione quarantennale e del costo dell'avello alla data dell'evento. Allo scadere dei 40 anni di sepoltura, le salme dovranno essere estumulate.
- 3) In caso di traslazione di salma in altro loculo comunale di pari fila o di pari costo, la concessione originaria proseguirà nel nuovo loculo. Qualora la traslazione avvenisse in avello di costo superiore il richiedente verserà al Comune una somma pari al costo in vigore del nuovo loculo al momento della traslazione, ripartito per gli anni ed i mesi mancanti alla scadenza della concessione originaria al netto della somma già versata per lo stesso periodo con l'anzidetta concessione originaria; Se la traslazione avverrà in avello di costo inferiore non è previsto nessun rimborso. Saranno a carico del richiedente le spese di traslazione della salma, muratura avello ed ogni altra spesa prevista dalle tariffe in vigore nonché di redazione del nuovo contratto di concessione. Il Sindaco può autorizzare, valutata la capienza, l'utilizzo del loculo anche per ulteriori feretri o resti mortali non ancora scheletrizzati, purchè le salme siano legate tra loro da rapporto di coniugio o gradi di parentela entro il 3° grado. Per effettuare tale operazione i familiari, o chi per essi, dovranno versare al Comune il solo costo previsto per la muratura dell'avello, secondo le tariffe in vigore

ART.50/BIS

Previa istanza da presentare all'Ufficio competente è data facoltà al concessionario di effettuare pagamento dilazionato delle somme relative alla concessione del loculo o al rinnovo della stessa, con apposito atto del Responsabile del Servizio. Tale dilazione sarà concessa per un periodo di tempo non superiore ai 12 mesi ed all'importo originario saranno applicati gli interessi dilatori. In caso di dimostrata indigenza sarà concessa a mezzo deliberazione di Giunta Comunale la sepoltura gratuita nel campo comunale

ART.51

I loculi ossario sono concessi per contenere i resti mortali provenienti da esumazioni, estumulazioni e cremazioni. La concessione è prevista per la durata di **50 anni** non rinnovabili e per l'accoglimento di resti mortali di coniugi, di conviventi (con convivenza dimostrata mediante stato di famiglia) e di soggetti aventi tra loro vincolo di parentela entro il 3° grado ed affini di 1° grado.

Alla stipula del contratto di concessione, il richiedente ha la facoltà di nominare gli aventi diritto alla sepoltura.

ART. 52

E' consentito a chi ne facesse richiesta collocare nei loculi, con feretro, resti mortali dei coniugi e dei soggetti aventi tra loro vincolo di parentela entro il 3° grado provenienti da esumazioni/estumulazioni e cremazioni, secondo le seguenti disposizioni

a) nel caso si collocassero resti mortali in avello, sia comunale che privato, ove sia già sepolta una salma, il richiedente verserà al Comune l'ammontare delle spese previste dai diritti di polizia mortuaria e per la muratura dell'avello, secondo le tariffe in vigore al momento dell'operazione;

b) trascorsi 30 anni dalla sepoltura, è consentito estumulare un feretro raccogliendo i resti mortali e ricollocarli nello stesso avello assieme ad una salma come segue:

1) se l'operazione si effettua in avello comunale, il richiedente dovrà ricomprare l'avello, secondo le tariffe in vigore, versando inoltre le spese previste per tale operazione;

2) se l'operazione si effettua in avello privato, il richiedente verserà al Comune l'importo dovuto per la muratura dell'avello più i diritti di polizia mortuaria, secondo le tariffe in vigore.

3) se l'operazione si effettua in avello in concessione perpetua il richiedente verserà al Comune l'importo dovuto per la muratura dell'avello più i diritti di polizia mortuaria, secondo le tariffe in vigore e inoltre, trascorsi 40 anni da tale operazione, perderà ogni diritto di concessione e l'avello stesso rientrerà nella libera disponibilità del Comune.

ART. 53

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalle lapidi oltre centimetri quindici.

ART. 54

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia e monumentali su deliberazione della Giunta Municipale. Tali costruzioni dovranno essere

eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente e sentita la Commissione Edilizia Comunale.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che potranno essere collocate nelle anzidette tombe di famiglia o monumentali.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe debbono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

ART. 55

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o famiglia a posti di perpetuità già in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di cessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 56

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART.57

L'amministrazione comunale concede in deroga a quanto disposto all'art.50, file di avelli nei seguenti modi:

1) File di avelli per anni 50 rinnovabili per una sola volta;

2) file di avelli da concedersi in diritto di superficie per la durata di anni 99 salvo rinnovo per una sola volta.

Le concessioni di cui ai commi 1 s'intendono per quanto attiene ai diritti d'ingresso, come Cappella Gentilizia (sino al 6° grado di parentela e 4° grado di affinità).

Le concessioni di cui al comma 2 sono equiparate a tutti gli effetti alle cappelle gentilizie.

La concessione di aree in diritto di superficie per la costruzione di cappelle gentilizie da parte di privati, ha la durata di anni 99 salvo rinnovo per una sola volta.

Tutte le anzidette concessioni verranno deliberate con apposito atto della Giunta Comunale.

Scaduto il periodo di concessione originaria, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della cessione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza del loro indirizzo.

ART. 58

La concessione a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 N.803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla data di tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento ed alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/90

ART.59

La concessione di loculi e loculi ossario devono risultare da regolare atto scritto e steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

ART.60

1) Nel caso d'interruzione della concessione di un loculo comunale prima della scadenza, sia per rinuncia che per traslazione della salma o riduzione in resti della stessa, , se l'interruzione avverrà entro la metà del periodo di durata della concessione originaria o rinnovata, l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli aventi diritto, restituirà un importo pari al costo di vendita di tale loculo al momento dell'acquisto o rinnovo ripartito per gli anni di durata della concessione e moltiplicato per gli anni e i mesi mancanti alla scadenza originaria senza applicare alcuna rivalutazione.

Nulla sarà dovuto se l'anzidetta interruzione avverrà dopo la metà del periodo di durata della concessione originaria o rinnovata.

2) Nel caso d'interruzione della concessione perpetua di un loculo comunale sia per rinuncia che per traslazione della salma, è previsto un rimborso pari ad un terzo del costo di vendita di un loculo comunale della stessa fila secondo le tariffe in vigore al momento della liberazione dell'avello stesso. Non saranno inoltre dovuti al Comune di Noceto i diritti di polizza mortuaria previsti per la riduzione in resti mortali della salma tumulata nell'avello perpetuo;

3) se la concessione perpetua del loculo comunale è già stata interrotta secondo quanto disposto dall'art. 52 comma 1 lettera b) punto 3, a fronte della successiva interruzione della concessione quarantennale per rinuncia o traslazione della salma, è previsto un rimborso pari ad un terzo del costo di vendita di un avello della stessa fila secondo le tariffe in vigore al momento della liberazione del loculo stesso ripartito per gli anni di durata della concessione e moltiplicato per gli anni e i mesi mancanti alla scadenza della concessione stessa.

ART. 60/ bis

1. La richiesta di interruzione di una concessione deve essere presentata dagli aventi diritto del defunto, ovvero, in mancanza di questi, dal sottoscrittore del contratto o dai suoi aventi diritto.

2. L'indennizzo, se dovuto, verrà erogato in favore del sottoscrittore del contratto o dei suoi aventi diritto; in mancanza non verrà erogato.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 61

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie

- a) Le ordinarie si eseguono quando è trascorso almeno un decennio per le inumazioni o alla scadenza della concessione per le tumulazioni.
- b) Le straordinarie allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART.62

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, N.285, vengono regolate dal Sindaco seguendo un ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che vennero prima occupate.

ART.63

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepoltura privata o da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 35.

Le lapidi, i cippi ecc. debbono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni restauri del cimitero medesimo.

Le monete, pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indica o altrimenti alienata a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. possono essere inceneriti nell'interno del Cimitero ove esista idoneo impianto d'incenerimento.

ART.64

Si fissa in anni 10 la durata delle concessioni a inumazione (in terra) ed in anni 40 la durata delle concessioni a tumulazione (in avello) dietro pagamento secondo le tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di concessione. Sono esclusi dalla tariffa di concessione dei loculi i costi di tumulazione che verranno deliberati di anno in anno con apposito atto del Consiglio Comunale. Allo scadere delle anzidette concessioni dietro apposita richiesta presentata dagli aventi diritto del defunto, ovvero, in mancanza di questi, dal sottoscrittore del contratto o dai suoi aventi diritto e comunque trascorsi almeno giorni 5 dalla data di presentazione della anzidetta richiesta, sono consentiti i seguenti trattamenti:

**TRATTAMENTI CONSENTITI AI RESTI MORTALI IN CASO DI ESUMAZIONE
ORDINARIA**

Nel caso di completa scheletrizzazione, raccolta dei resti mortali;

Nel caso di non completa scheletrizzazione:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere per anni 5 nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, per anni 2 nel caso si ricorra all'impiego di sostanze biodegradanti;
- b) se avviato a cremazione, previo assenso degli aventi diritto, i resti mortali verranno collocati in contenitore di materiale facilmente combustibile sul cui esterno sarà riportato il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.

TRATTAMENTI CONSENTITI AI RESTI MORTALI IN CASO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA

Nel caso di completa scheletrizzazione raccolta dei resti mortali;

Nel caso di non completa scheletrizzazione:

- a) la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura per anni 10, previo ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro, se prescritto dal Medico Igenista che sovrintende alle operazioni cimiteriali;
- b) l'inumazione per anni 5, prevedendo anche la sostituzione del feretro originale, con un contenitore in materiale biodegradabile e l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti;

Qualora allo scadere della concessione di inumazione o tumulazione nessuno degli aventi diritto del defunto, ovvero, in mancanza di questi, del sottoscrittore del contratto o dei suoi aventi diritto, si presentasse per le disposizioni necessarie alla riduzione della salma, il Comune provvederà d'ufficio alla riduzione della stessa in resti mortali, al loro recupero e collocazione a disposizione per anni 2 in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del Cimitero e quindi trascorso tale periodo, al deposito definitivo nell'ossario comune. E' previsto l'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la riduzione in resti mortali della salma a chi si presentasse reclamando gli anzidetti resti mortali. Gli anzidetti lavori di esumazione ed estumulazione se ordinari, per motivi di sicurezza degli operatori addetti al servizio, vengono sospesi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Nei casi particolari non contemplati dal presente articolo, sono comunque consentiti per i resti mortali tutti i trattamenti previsti dal D.P.R. 285/90 e nella Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998.

ART.65

Per le estumulazioni ordinarie dovrà essere dato avviso all'U.S.L. con congruo anticipo. La stessa procedura si applicherà in caso di traslazioni nell'ambito del Cimitero.

ART. 66

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. e del custode del cimitero. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella camera mortuaria a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene. Le anzidette esumazioni straordinarie salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite quando si tratti della salma di persona morta di malattia contagiosa, ameno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiarerà che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 67

Per eseguirsi una esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa d'imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato il 3°/oo. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART.68

Nei casi di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e non, richieste da privati ed autorizzate dal Sindaco, verranno applicate apposite tariffe relative a compensi per assistenza ed opera del personale. Le anzidette tariffe verranno deliberate dagli Organi competenti (Giunta o Consiglio Comunale).

CAPO VI

CREMAZIONI IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART.69

ABROGATO

ART. 70

ABROGATO

ART. 71

ABROGATO

ART. 72

ABROGATO

ART. 73

ABROGATO

ART. 74

ABROGATO

ART. 75

ABROGATO

ART. 76

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4 del DPR 10/09/1990, N. 285.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n.1265.

ART. 77

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione del Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico Necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.20, è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione dei cadaveri di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 N.285.

ART.78

L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n.185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 79

Nei Cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- 1) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in

- vita la residenza;
- 2) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - 3) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri del Comune;
 - 4) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n.295/90;
 - 5) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; .
 - 6) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune ma che abbiano già parenti sepolti entro il 3° grado;
 - 7) i resti mortali delle persone sopra elencate
 - 8) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune ma che abbiano parenti entro il 3° grado in esso residenti;
- Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

ART. 80

II cimitero comprende:

- a) un'area destinata a campi d'inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria;
- d) una cappella;
- e) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- f) un alloggio per il custode;
- g) un ossario;
- h) una serie di loculi destinati all'accoglimento delle urne cinerarie.

ART. 81

II servizio di custodia è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un custode;
- e) un manovale (affossatore e necroforo).

ART.82

II responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10/09/1990, n.285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato e vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale

ART. 83

II custode del Cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del D.P.R. 10/09/1990 N.285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e i vigila sui servizi di seppellimento, esumazioni, sui trasporti e le cremazioni n genere;
- c) couduiva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella

- tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si verifichino guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari.;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come i profilamenti dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - g) impedirà che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO VIII

NORME DI SERVIZIO

ART. 84

Speciale incarico degli inservienti e dei manovali (dipendenti o incaricati), è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione/tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie, e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

ART. 85

Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente :

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno le divise o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

ART. 86

Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile. E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura o bucato per conto altrui, allevamento di animali o simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.

Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessaria affinché non abbiano a subire danni di sorta.

ART.87

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 88

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquistato il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART.89

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. E' consentito a chi ne facesse richiesta il collocare sopra un feretro già inumato un'urna cineraria seguendo tutte le disposizioni previste dall'art.5 comma 2 del "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI" approvato con ATTO C.C. N. 30 DEL 12/03/2007.

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma debbono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART..90

E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzione, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art.62. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari., ed i legnami bruciati nell'interno dei cimiteri .

ART. 91

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc..

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso, ogni cosa cadrà di proprietà comunale.

ART.92

L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'articolo N.70 del DPR 10/09/1990 N. 285.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 93

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART.94

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. L'accesso con automezzi da parte di privati non addetti allo svolgimento dei servizi cimenteriali potrà avvenire, previo nulla osta rilasciato dal Comune, nei casi in cui ciò si renda indispensabile per lo svolgimento della manutenzione degli edifici e per operazioni simili (opere edilizie, pulizia, decoro etc...). Previo nulla osta, sarà altresì consentito l'accesso al cimitero con autoveicoli alle persone che abbiano documentate difficoltà motorie e sanitarie. Nei casi di accesso con automezzi ed autoveicoli, è fatto obbligo a operatori e privati di transitare all'interno del cimitero con la massima cautela, procedendo "a passo d'uomo" E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba di propri familiari.

ART. 95

Il viale centrale, come i laterali, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 96

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART.97

E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti in sepolture private di lasciare liberi i passaggi da vasi ed ornamenti di ogni genere; è ammessa l'apposizione di catene di cui sia possibile la rimozione istantanea, onde consentire l'utilizzo dei corridoi per l'alloggio del montafretri e delle scale di servizio. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe

medesime, le lapidi, le croci, i cippi.

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o ripartiti dalle famiglie entro un mese.

ART. 98

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qual volta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 99

Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

ART. 100

È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai monumenti interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ai cippi ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 101

Salvo che ai parenti autorizzati è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità, al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 102

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero e di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, resteranno salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

ART. 103

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 N.1256, come modificato per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961 N.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 N. 689.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 104

II Sindaco con apposita ordinanza provvedere alla revoca delle concessioni fatte in violazione dell'art.823del C.C. sui beni demaniali e dell'art. 92 del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 assegnando eventualmente ai resti mortali appositi spazi nei loculi a disposizione.

ART. 105

II presente Regolamento annulla il precedente approvato con Atto del Consiglio Com.le N. 46 del 15 SETTEMBRE 1955 e successive modificazioni.

ART. 106

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 N.285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N.1265.

ART. 107

II presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

ADDI'